

Rep. N. 577

COMUNE DI PAISCO LOVENO PROVINCIA DI BRESCIA

CONTRATTO DI APPALTO

PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI EFFICIENTAMENTO

ENERGETICO, MESSA IN SICUREZZA E OPERE DI

COMPLETAMENTO DELLA TETTOIA ADIACENTE LO

STABILE DEL MUNICIPIO DI PAISCO LOVENO

(CIG 868331FA1 - CUP G25F21000470001)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemilaventidue** addì **ventuno** del mese di **luglio** in Paisco Loveno, presso la residenza comunale, avanti a me Dott. Onofrio Caforio, Segretario comunale, firma digitale intestata a Caforio Onofrio rilasciata da Infocert S.p.A. per la firma digitale-CA3 Identificativo nr. 20195042879183, valida sino al 03.09.2022 e non revocata, autorizzato a rogare nell'interesse dell'ente gli atti in forma pubblica amministrativa, sono personalmente comparsi

Bernardo Mascherpa, nato a Paisco Loveno l'8/11/1957 in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Paisco Loveno, domiciliato per la funzione presso la sede dell'Ente, firma digitale intestata a Bernardo Mascherpa rilasciata da Infocert Firma Digitale Qualificata 2 Identificativo nr. 201513055516216, valida sino al 20.11.2024 e non revocata il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Paisco Loveno C.F. nr. 00589400175 - P.IVA 00571790989, che nel contesto del presente atto viene chiamato, per brevità, anche solo "stazione appaltante";

Sig. Achille Avanzini, nato a Berzo Inferiore (Bs) il 11/02/1967, residente a Berzo Inferiore (BS), Via Papa Paolo VI nr. 19, C.F.: VNZCLL67B11A816R, legale rappresentante ed amministratore unico della ditta Ellepidae S.n.c di Avanzini Achille e Federico, con sede legale in Berzo Inferiore (Bs), Via San Glisente n. 65/67 C.F. e P.IVA 01941170985 come da visura camerale depositata in atti, firma digitale intestata a Avanzini Achille rilasciata da ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Identificativo nr. 22683784, valida sino al 07/06/2024 e non revocata, che nel contesto del presente atto viene chiamata, per brevità, anche solo “appaltatore”.

Detti componenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere quest’atto, ai fini del quale dichiarano:

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 in data 26.08.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “Efficientamento energetico, messa in sicurezza e opere di completamento della tettoia adiacente lo stabile del Municipio di Paisco Loveno”, per un importo dei lavori di euro 75.691,42, di cui euro 72.291,42 a base d’asta, euro 3.400,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 24.308,58 per somme a disposizione della stazione appaltante;

- che con determinazione n. 68/ST del 26/08/2021 del Responsabile del Servizio Tecnico è stato disposto di procedere all’appalto delle opere in oggetto mediante affidamento diretto secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) del D. L. n. 76/2020 modificato dalla L. 120/2020;

- che la gara è stata aggiudicata con il criterio del minor prezzo,

	determinato mediante offerta di ribasso sul prezzo complessivo posto a base di gara;	
	- che con determinazione n. 78/ST del 13/09/2021 del Responsabile del Servizio Tecnico è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori in questione alla ditta Ellepidue S.n.c di Avanzini Achille e Federico, con sede legale in Berzo Inferiore (Bs), Via San Glisente n. 65/67 C.F. e P.IVA 01941170985, che ha offerto un ribasso del 0,82%, determinando un corrispettivo contrattuale pari ad € 75.098,63, di cui € 71.698,63 per lavori ed € 3.400,00 per oneri di sicurezza oltre IVA di legge;	
	- che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) online datato 17/05/2022, protocollo n. INAIL_33002541 (scadenza validità 14/09/2022) attestante l'assolvimento degli obblighi contributivi stabiliti dalle vigenti disposizioni;	
	- che l'appaltatore, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 136/10 e s.m.i., ha comunicato i conti dedicati ed i soggetti titolati ad operare sui conti;	
	- che l'appaltatore ha dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 68/99 e s.m.i.;	
	- che sono decorsi i termini di cui all'articolo 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e che pertanto è legittimamente possibile provvedere alla sottoscrizione del presente atto;	
	- che non è necessario acquisire la documentazione antimafia, trattandosi di contratto di appalto inferiore ad € 150.000,00;	
	- che l'opera è finanziata con contributo del Ministero dell'Interno con i fondi di cui all'articolo 1 commi da 29 a 37 della Legge n. 160/2019 annualità 2021;	

- che il Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni, con nota del 17/12/2021, ha comunicato che i suddetti fondi sono confluiti della Missione 2 Componente C4 Interventi 2.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e che pertanto il Comune di Paisco Lovenò è tenuto al rispetto di ogni disposizione impartite in attuazione del PNRR per la gestione controllo e valutazione dell'intervento;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di "Efficientamento energetico, messa in sicurezza e opere di completamento della tettoia adiacente lo stabile del Municipio di Paisco Lovenò". L'appalto viene concesso dalla stazione appaltante ed accettato dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai seguenti documenti facenti parte del contratto: relazione, computo metrico, categorie lavoro, capitolato speciale e offerta economica che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.

Gli atti citati, escluso il capitolato speciale, che è materialmente allegato al presente contratto e con esso sottoscritto dalle parti, sono depositati agli atti della stazione appaltante e si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati.

L'appaltatore si impegna all'esecuzione dei lavori alle condizioni di cui al presente contratto e degli atti ivi allegati e/o richiamati, con particolare riferimento al capitolato speciale, nonché all'osservanza della disciplina di

cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed alle relative linee guida ANAC e decreti del MIT.

Articolo 2. Ammontare del contratto

L'importo contrattuale ammonta a euro 75.098,63 (euro settantacinquemilanovantotto,63) di cui:

a) euro 71.698,63 per lavori;

b) euro 3.400,00 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

Il contratto è stipulato "a corpo e misura" ai sensi degli articoli 326 e 329, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato "F"; per cui:

a) per la parte di lavori "a corpo", prevista in euro 10.352,63, l'importo complessivo dei relativi lavori resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori;

b) per la parte di lavori "a misura", previsti in euro 61.346,00, si procederà all'applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite dei prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale e dal capitolato tecnico che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono

integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 4. Termine per l'ultimazione dei lavori

Il termine previsto per l'esecuzione dei lavori è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Articolo 5. Penali

In caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o rispetto alle scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari al 1 per mille dell'importo contrattuale.

La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 6. Sospensioni dei lavori

È ammessa la sospensione dei lavori, per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la

necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 7. Oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri previsti dal capitolato speciale, imposti per legge o in forza del capitolato generale d'appalto.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) gli attrezzi e le opere provvisorie e quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) i rilievi, i tracciati, le verifiche, le esplorazioni, i capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno della consegna dei lavori fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) il passaggio, le occupazioni temporanee e il risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- g) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'appaltatore si impegna, inoltre, al rispetto delle prescrizioni contenute nel verbale di consegna lavori.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge.

Articolo 8. Invariabilità del corrispettivo

	Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono avvenire con modalità idonee a garantirne la tracciabilità.	
	La violazione delle prescrizioni di cui ai punti precedenti costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del capitolato speciale d'appalto.	
	Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori di cui al presente contratto e, in assenza di tali clausole, i predetti contratti sono nulli.	
	Articolo 11. Obblighi dell'appaltatore	
	L'appaltatore è obbligato alla completa osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.	
	Sono a totale cura, onere e responsabilità dell'appaltatore i lavoratori impiegati nell'espletamento dell'appalto, nonché l'applicazione nei loro confronti delle cautele prescritte dalla normativa vigente in materia di igiene, sicurezza, protezione e prevenzione dei rischi e delle malattie professionali negli ambienti di lavoro.	
	L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.	
	9	

	L'appaltatore assume a proprio carico, pena la risoluzione del presente contratto, l'obbligo di osservanza delle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dal Codice di comportamento del Comune di Paisco Lovenò pubblicati sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di 1° livello "Disposizioni generali", sotto-sezione di 2° livello "Atti generali".	
	L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni del "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" approvato dalla Regione Lombardia con d.g.r. 30 gennaio 2014 – n. X/1299 e pubblicato sul B.U.R.L. Serie ordinaria n. 6 del 3 febbraio 2014, a cui si rimanda, e di accettarne incondizionatamente il contenuto.	
	Articolo 12. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere	
	L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ed il piano operativo di sicurezza. I suddetti documenti ed il Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dalla stazione appaltante formano parte integrante del presente contratto d'appalto seppur non materialmente allegati, ma depositati agli atti della stazione appaltante.	
	L'appaltatore si impegna a fornire tempestivamente gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni qualvolta mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.	
	Le gravi o ripetute violazioni del Documento di Valutazione Rischi, del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza, da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.	

Articolo 13. Subappalto

Eventuali subappalti e/o sub-contratti devono rispettare le disposizioni e i limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 14. Garanzie

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti ivi richiamati, l'appaltatore, in possesso della certificazione di cui all'articolo 3 comma 1 Lett. mm) del D.P.R. n. 207/2020, ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria numero FDI 275269/22, in data 14/01/2022, rilasciata da Banca Popolare di Sondrio Agenzia di Sondrio per l'importo di euro 7.509,86, pari al 10,00% dell'importo del presente contratto, che verrà escussa, reintegrata, svincolata ai sensi di legge.

L'appaltatore assume a proprio carico la responsabilità dei danni a persone, animali e cose provocati dai propri dipendenti e/o materiali, nonché arrecati a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità.

Ai sensi dell'articolo 103, 7° comma del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'appaltatore ha presentato la polizza assicurativa numero 112613957, emessa in data 05/05/2022 da Gruopama Assicurazioni S.p.A. Agenzia di Breno 00410 contro tutti i rischi dell'esecuzione derivanti da:

- a) danni di esecuzione per un massimale di euro 75.098,63 (settantancinquemilanovantotto/00);
- b) opere preesistenti Euro 140.000,00 (centoquarantamila/00);
- c) demolizioni e sgomberi Euro 10.000,00 (diecimila/00);
- b) RCT per un massimale di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Articolo 15. Risoluzione/recesso

Per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli dal 108 al 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 16. Controversie

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Brescia.

Articolo 17. Normative antimafia

La stipula del presente contratto non è subordinata alla preventiva acquisizione delle comunicazione antimafia di cui all'articolo 84 comma 2 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., essendo il medesimo di importo inferiore ad € 150.000,00.

Articolo 18. Spese contrattuali

Tutte le spese e gli oneri relativi al presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, diritti di segreteria, ecc., IVA esclusa), sono a carico dell'appaltatore.

Articolo 19. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le disposizioni vigenti in materia.

Articolo 20. Registrazione

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento dell' IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del DPR 131/86 e s.m.i.

Articolo 21. Domicilio dell'appaltatore

A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore ha eletto domicilio presso la sede della stazione appaltante, in Via Nazionale, 21, 25050 Paisco Loveno.

Articolo 22. Trattamento dei dati personali

La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. e del Regolamento UE2016/679-GDPR (Privacy), informa l'appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

E richiesto io Segretario Comunale, ho ricevuto il presente atto formato e stipulato in modalità elettronica, redatto da me, Segretario Comunale, con l'ausilio di persona di mia fiducia, mediante l'utilizzo ed il controllo degli strumenti informatici su numero 12 facciate per intere più 16 righe della tredicesima facciata a video, che ho letto ai comparenti i quali, a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo approvano, senza riserve e lo sottoscrivono con me ed alla mia presenza con firma digitale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 lett. s), del D.Lgs. nr. 82/2005 del Codice di Amministrazione Digitale (CAD), e successive modificazioni ed integrazioni, rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa e degli allegati per averne già preso cognizione.

Il Responsabile dell' Area Tecnica F.to Bernardo Mascherpa con firma digitale

Ellepidue S.n.c. di Avanzini Achille e Federico F.to Achille Avanzini con firma digitale

Il Segretario Comunale rogante F.to. Onofrio Caforio con firma digitale